

**COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA**  
**Città Metropolitana di Milano**

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**VERBALE N. 21/2019**

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno duemila diciannove, presso gli uffici del Comune di Trezzo sull'Adda, alla presenza del Responsabile dei Servizi Finanziari - Dott. Emilio Pirola, è presente il sottoscritto Rag. Lorenzo Zanisi - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2017 del 27 febbraio 2017, per il triennio decorrente dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2020, per esprimere il proprio parere (ex art. 239, comma 1, lettera b, punto 6), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Esame ed approvazione schema di transazione stragiudiziale tra Comune di Trezzo sull'Adda e Vodafone S.p.a."

Visto e richiamato l'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

(lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, ameno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

(numero così modificato dall'art. 74 del d.lgs.n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione odi partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; [...]"

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali

approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il Regolamento di contabilità, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 013/2016 del 22 febbraio 2016.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 03/2013 del 21 febbraio 2013.

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 123/2019 del 09/09/2019 avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione schema di transazione stragiudiziale tra Comune di Trezzo sull’Adda e Vodafone S.p.a.”*.

Esaminati la proposta di delibera e gli atti di transazione, entrando nel merito della transazione e precisando che in data 23 gennaio 2004 veniva sottoscritta una “convenzione” mediante la quale il Comune di Trezzo sull’Adda, in veste di locatore, concedeva in locazione a Vodafone Omnitel N.V. (oggi Vodafone Italia S.p.A.) una porzione di terreno di proprietà comunale situata dietro al Cimitero e distinta al Foglio 12 a parte del mappale A, per l’installazione di impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile; detto contratto, stipulato per la durata di nove anni, con espressa esclusione di tacito rinnovo, prevedeva un canone annuo pari a 14.000,00 Euro, oltre I.V.A., da aggiornarsi annualmente in base alla variazione ISTAT.

In data 17 ottobre 2007 veniva sottoscritta tra il Comune di Trezzo sull’Adda e Vodafone Omnitel N.V. analoga “convenzione” relativa alla locazione di altra area di proprietà comunale, situata nell’appezzamento di viale Lombardia distinta al Foglio 20 mappale 640 (parte), sempre per l’installazione di impianti per telecomunicazioni e dei supporti d’antenna; detto contratto, anch’esso stipulato per la durata di anni nove, non rinnovabile tacitamente, prevedeva un canone annuo pari a 22.000,00 Euro, oltre IVA e rivalutazione annuale. Scaduti entrambi i rapporti, il primo in data 31 gennaio 2013 e il secondo il 2 marzo 2016, e perdurando l’occupazione dei beni di proprietà comunale, il Comune dapprima, tramite la propria concessionaria ABACO S.p.A., il 30 agosto 2016 emetteva nei confronti Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, per brevità, Vodafone) ingiunzione di pagamento per il recupero della somma di €. 27.938,95 a titolo di recupero canoni pregressi non pagati, e quindi in data 1° agosto 2017 l’invito al pagamento della somma complessiva di ulteriori €. 125.470,07. In data 25 settembre 2017 con ordinanza n. 122 il Comune intimava a Vodafone la rimozione degli impianti in essere e la liberazione delle aree di proprietà comunale, mentre il successivo 23 gennaio 2018 ABACO S.p.A. notificava a Vodafone l’ingiunzione al pagamento di €. 129.311,25 corrispondenti agli ulteriori canoni di pagamento non versati e relativi accessori.

Sia le ingiunzioni di pagamento che la citata ordinanza di sgombero formavano oggetto di contestazione da parte di Vodafone che con ricorso dinanzi al T.A.R. della Lombardia notificato il 27.11.2017, e successivi motivi aggiunti, ne chiedeva l’annullamento, instando altresì perché venisse dichiarato l’obbligo del Comune di rinnovare la concessione degli immobili in oggetto ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003, e di stipulare le relative concessioni dietro il solo corrispettivo di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 corrispondente ai soli valori di Tosap e Cosap pari a Euro 516,46 per impianto.

Costituitosi il contraddittorio, con sentenza n. 2770/2018 pubblicata il 10 dicembre

2018 il T.A.R. della Lombardia, sezione I, respingeva il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti nella parte relativa all'impugnazione dell'ordinanza n. 122 del 25 settembre 2017 e nella parte in cui si chiedeva l'accertamento di diritto a conseguire il rinnovo delle concessioni; con la medesima sentenza, tuttavia, il T.A.R. adito accoglieva la domanda di Vodafone intesa all'opposizione delle ingiunzioni di pagamento sopra citate, annullandole nella parte in cui imponevano il versamento di canoni concessori eccedenti il valore di Tosap e Cosap.

In base a quanto statuito con tale sentenza, il Comune con nota del 7 gennaio 2019 (Fasc. 28 e 29/2017 classificazione 04.08) invitava Vodafone rimuovere gli impianti identificati al n. 10F01851 di viale del cimitero e n. 10F02660 di viale Lombardia, avvertendo che in difetto si sarebbe proceduto d'ufficio nelle forme di legge.

In virtù di quanto sopra, ovvero l'eventuale obbligatorietà per Vodafone di togliere ed eliminare gli impianti e per il Comune d'incassare eventualmente la sola Cosap per impianto, con un introito totale di Euro 1.302,92; dopo intervento dei legali delle parti, si è giunti ai sensi dell'art. 1965 del codice civile ad uno schema di proposta di atto di transazione stragiudiziale tra il Comune di Trezzo sull'Adda e Vodafone S.p.a.; il predetto schema prevede la sottoscrizione di due contratti che prevedono la concessione di utilizzo dei due mappali in concessione, per una durata di tre anni con corrispettivo di entrata per l'Ente di Euro 10.000,00 l'anno. In virtù di questo accordo, le parti rinunceranno reciprocamente agli effetti della sentenza del TAR sede di Milano, sezione n. 2770/2018 pubblicata il 10/12/2018.

Tenuto conto Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari – Dott. Emilio Pirola di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attesta la conformità anche in relazione all'art. 153, comma 4 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 pareri attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

*Tutto ciò riscontrato, valutata la congruità e la convenienza della proposta transattiva.*

Il Revisore unico dei Conti con il risultato che si otterrà con la transazione di porre fine ad ogni potenziale lite e nuovo ricorso ottenendo inoltre attraverso la sottoscrizione di nuovi contratti l'entrata di euro 20.000,00 annui contro Euro 1.302,92 del canone annuale Cosap pari ad una maggiore entrata annuale di euro 18.697,08.

**ESPRIME  
parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Esame ed approvazione schema di transazione stragiudiziale tra Comune di Trezzo sull'Adda e Vodafone S.p.a.".

Trezzo sull'Adda, 10 ottobre 2019



Il Revisore unico dei Conti  
Rag. Lorenzo Zanisi